SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale — Anno 85° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Salerno, martedì 6 giugno 1944 — SI PUBBLICA DI NORMA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - SALERNO
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI						ALLA PARTE SECONDA					
Nel Regno	Abb. annuo	L. 200	All' Estero	Abb. annuo	L. 400	Nel Regno	Abb. annuo	L. 120	All' Estero	Abb. annuo	L. 240
	» semestrale	» 100		» semestrale	» 200		» semestrale	» 60		» semestrale	» 120
	» trimestrale	» 50		» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 30		» trimestrale	» 60
	Un fascicolo	4		Un fascicolo	8		Un fascicolo	4		Un fascicolo	8

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno	Abbonamento annuo . . L. 100 Un fascicolo - Prezzi vari.	All' Estero	Abbonamento annuo . . . L. 200 Un fascicolo – Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle Provincie del Regno.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.
I versamenti devono effettuarsi al conto corrente postale n. 6/18877 intestato: Intendenza di Finanza - Amministrazione della Gazzetta Ufficiale - serie speciale.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 28 della Gazzetta Ufficiale del Regno-serie speciale, pubblicato il 17 maggio 1944 alla pagina 183, al quarto rigo dell'allegato A al decreto ministeriale 9 maggio 1944, relativo a sessioni di esami di concorso e di idoneità per l'iscrizione negli Albi dei Procuratori legali, anzicchè "Corte di Appello di Catanzaro (n. 120)" si deve leggere "Corte di Appello di Catania (n.120)".

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

BANDI

LEGGI E DECRETI

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 137.

Istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 18 novembre 1917, n. 1897, che istituiva un Alto Commissario per i profughi di guerra;

Visto il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1179, che erigeva il Commissariato anzidetto in organo autonomo di amministrazione centrale attiva per l'assistenza dei profughi di guerra e la tutela degli interessi collettivi delle provincie invase dal nemico;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1919, n. 41, che istituiva fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace il Ministero delle terre liberate e sopprimeva il

detto Alto Commissariato;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno e delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

E' istituito, in via temporanea, un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

L'Alto Commissariato è organo autonomo di amministrazione centrale attiva, direttamente collegato col Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2

Spetta all'Alto Commissario:

a) provvedere, nelle forme che ravviserà più opportune e nei limiti di disponibilità del suo bilancio, all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei profughi di guerra;

b) provvedere all'assistenza morale, materiale e sanitaria dei civili internati o deportati in conseguenza degli eventi bellici dal momento del loro rimpatrio;

c) sovraintendere e coordinare l'attività degli uffici, degli Enti, delle Pubbliche Amministrazioni, nonchè di Associazioni, Comitati e simili che svolgono l'assistenza di cui alle lettere a) e b) con facoltà di ripartire fra gli stessi i relativi compiti;

d) provvedere al censimento dei profughi di guerra ed alla loro distribuzione nel territorio dell'Italia liberata;

e) proporre quelle disposizioni che si rendessero necessarie per l'assistenza di cui alle lettere *a*) *e b*), in tutte le sue forme, per le quali occorra un atto di Governo da deliberare in Consiglio dei Ministri;

f) deliberare e porre in atto tutti i provvedimenti di carattere collettivo ed individuale che ai fini di detta assistenza ravvisi necessari per tutto ciò che attiene allo stato, al trattamento ed alla sistemazione dei profughi e dei civili di cui alle lettere *a*) *e b*).

Art. 3

Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo che precede, l'Alto Commissario:

a) tratta direttamente con la Commissione Alleata di Controllo e con gli organi da questa dipendenti;

b) corrisponde direttamente con i Ministeri, con le pubbliche Amministrazioni e con tutti gli Enti pubblici e ne richiede la collaborazione per quanto possa occorrere.

Per le disposizioni in materia sanitaria, per le requisizioni, ed in genere per tutto quanto ritenga necessario all'espletamento dei compiti affidatigli, l'Alto Commissario potrà valersi degli organi delle Amministrazioni e degli Enti di cui al comma che precede.

Art. 4

L'Alto Commissario risiede nella località ove ha sede il Governo.

Esso può distaccare alcuni dei suoi uffici o sezioni di questi in altre località del territorio dell'Italia liberata.

Art. 5

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli ha alle sue dipendenze un Segretario Generale scelto fra i funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al quinto, che lo sostituisce in caso di temporanea assenza o di legittimo impedimento.

A coadiuvare l'Alto Commissario possono essere nominati suoi delegati, in numero non superiore a quattro. Gli stessi coopereranno con l'Alto Commissario per l'espletamento di quegli incarichi che saranno ad essi affidati.

Tanto il Segretario Generale quanto i delegati di cui al comma che precede sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario.

Art. 6

Presso l'Alto Commissario è istituita una Giunta Consultiva composta:

a) del Direttore Generale dell'Amministrazione Civile presso il Ministero dell'Interno;

b) del Direttore Generale della Sanità Pubblica;

c) del Segretario Generale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Con suo decreto il Presidente del Consiglio nominerà a far parte della Giunta:

d) un funzionario di grado non inferiore al sesto o equiparato per ognuna delle seguenti Amministrazioni:

— Ministero della Guerra;

— Ministero delle Finanze;

— Ministero della Pubblica Istruzione;

— Ministero dei Lavori Pubblici;

— Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

— Ministero per l'Industria, il Commercio e il Lavoro;

— Ministero delle Comunicazioni.

I membri di cui alla lettera *d*) saranno chiamati a far parte della Giunta per tutti gli affari che possano concernere le rispettive Amministrazioni ed interverranno alle adunanze ogni volta che l'Alto Commissario lo crederà opportuno.

L'Alto Commissario potrà altresì chiamare ad intervenire alle adunanze della Giunta persone estranee alle Amministrazioni statali, la cui cooperazione sia da lui ritenuta opportuna in ragione della loro particolare competenza.

Le adunanze della Giunta sono presiedute dall'Alto Commissario.

Art. 7

L'Alto Commissario provvede al funzionamento dei propri uffici con personale comandato delle Amministrazioni dello Stato in attività di servizio od a riposo e con personale direttamente assunto in base alle norme e con le modalità stabilite dal R. decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

Il numero del personale comandato ed avventizio sarà determinato dal Presidente del Consiglio su proposta dell'Alto Commissario, sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 8

All'Alto Commissario, ove non sia già provvisto di altri assegni a carico del bilancio dello Stato o di altri Enti ed Istituti di diritto pubblico, spetta una indennità di carica.

La misura di detta indennità sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio sentito il Ministro delle Finanze.

Art. 9

Le spese relative al funzionamento dell'Alto Commissariato e dei servizi ad esso affidati, graveranno sullo stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio, mediante appositi stanziamenti che saranno amministrati dall'Alto Commissario con l'osservanza delle leggi di contabilità dello Stato, fatta eccezione per quanto riguarda il limite di somma per l'emissione dei mandati di anticipazione e a disposizione.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale — sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - QUINTIERI

Visto:

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 138.

Norme integrative del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

La garanzia, che può essere concessa dallo Stato, a termini dello art. 1 del R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B, per anticipazioni ad Imprese industriali interessanti in modo specifico il riassetto della vita civile e la ripresa economica dei territori liberati, ha carattere fideiussorio e si estende al debito principale, sia prima che dopo il suo consolidamento, agli interessi convenuti ed alle spese di cui all'art. 1942 codice civile.

Detta garenzia è solidale ed è operativa nei confronti dell'Istituto di credito finanziatore in ogni caso d'inadempienza contrattuale ed in tutti i casi in genere in cui l'Istituto stesso debba procedere al recupero del suo credito.

La garenzia è costituita di diritto con la emissione del decreto ministeriale che autorizza il finanziamento ed ha effetto solo dopo la stipula del contratto di apertura di credito.

Art. 2

I finanziamenti di cui al R. decreto-legge 13 dicembre 1943, n. 26/B ed al presente R. decreto-legge, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da ogni altra tassa ed imposta.

Tutti gli atti e contratti relativi o conseguenziali a detti finanziamenti sono esenti da ogni tassa di bollo, registro ed ipotecaria, mentre per detti atti e contratti gli onorari e le tasse notarili sono ridotti alla misura di un decimo con un massimo di L. 5 mila per ogni atto di finanziamento.

Gli effetti cambiari, anche in bianco, che venissero rilasciati per i finanziamenti di cui al primo comma a favore degli Istituti di credito, e le relative rinno-

vazioni sono soggetti alla sola tassa **fissa di bollo** di L. 20.

Art. 3

L'importo dei finanziamenti concessi non può essere pegnorato nè sequestrato neppure per credito alimentare.

E' altresì vietato, dalla data del decreto che autorizza il finanziamento e fino a cinque anni dopo la conclusione della pace, e salvo il caso che, su parere conforme dell'Istituto finanziatore, il Ministro delle Finanze vi dia preventiva adesione, l'esercizio di qualsiasi azione fallimentare e di ogni azione esecutiva sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere, destinati allo esercizio dell'Azienda, e sulle somme, anche se vincolate per legge, dovute a qualunque titolo dallo Stato all'Impresa sovvenzionata.

Tale divieto non vale per le azioni che competano all'Istituto autorizzato alla sovvenzione, per la realizzazione del suo credito, e per quelle che competano allo Stato in surroga dell'Istituto sovventore.

Art. 4

Il credito derivante dal finanziamento ha privilegio generale e speciale sugli immobili, sugli impianti, sui macchinari, utensili ed apprestamenti in genere destinati all'esercizio dell'azienda e sulle somme dovute alla Impresa dallo Stato.

Detto privilegio può esercitarsi anche nei confronti dei terzi e degli aventi causa a titolo universale o particolare. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione, derivante da pegno, da ipoteca, da altro privilegio e da qualsiasi altra causa, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia.

Art. 5

Presso le Conservatorie dei Registri immobiliari e presso i Consigli Provinciali dell'Economia e le Camere di Commercio sarà tenuto apposito registro nel quale, a cura dell'Istituto finanziatore e senza alcuna spesa, verrà annotato il privilegio di cui al precedente articolo 4. Simile annotazione verrà eseguita anche sul registro delle Imprese presso la Cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione la Impresa industriale finanziata svolge la sua attività o parte della sua attività.

Art. 6

Del privilegio di cui all'art. 4 e della garenzia statale di cui all'art. 1 si farà menzione sulle cambiali che venissero rilasciate a favore dell'Istituto finanziatore. Con la semplice girata di tali titoli si trasmettono ai successivi possessori il privilegio e la garenzia stessa.

Gli Istituti di credito finanziatori potranno scontare detti titoli presso l'Istituto di emissione.

Art. 7

Il privilegio di cui all'art. 4 resta costituito anche a favore dello Stato per l'eventuale azione di rivalsa che allo stesso competa verso l'Impresa industriale finanziata in dipendenza della sopraindicata garenzia prestata alla medesima.

Per il recupero del credito, in surroga dell'Istituto, l'Amministrazione delle Finanze è autorizzata ad avvalersi della procedura e dei privilegi per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 8

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - QUINTIERI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO-LEGGE 29 maggio 1944, n. 139.

Modifica al R. D. L. 6 dicembre 1943, n. 16/B, relativo allo scioglimento della M. V. S. N. e delle milizie speciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, per lo scioglimento della milizia volontaria per la sicurezza nazionale e milizie speciali;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 102, che detta norme circa il trattamento di pensione o di quiescenza agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N. e sue specialità;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo

Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri della Guerra della Marina e dei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le disposizioni relative al personale in servizio permanente della milizia stradale e della milizia portuaria, di cui agli articoli 12 e 15 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16/B, sono abrogate.

Art. 2

Il presente decreto, che entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno — serie speciale —, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, 29 maggio 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ORLANDO - DE COURTEN - TARCHIANI

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 5 giugno 1944, n. 140.

Nomina di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, a Luogotenente Generale del Re.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio stesso;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

Il Nostro amatissimo figlio Umberto di Savoia, Principe di Piemonte, è nominato Nostro Luogotenente Generale.

Sulla relazione dei Ministri responsabili, Egli provvederà in nome Nostro a tutti gli affari dell'amministrazione ed eserciterà tutte le prerogative Regie, nessuna eccettuata, firmando i Reali decreti, i quali saranno controsegnati e vidimati nelle solite forme.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Ravello, 5 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

PIETRO BADOGLIO

Visto

Il Guardasigilli: ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Cessazione dalla carica dell'Alto Commissario per la epurazione Nazionale dal fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 aprile 1944, n. 110, col quale veniva istituito un Alto Commissariato per la epurazione nazionale dal fascismo;

Visto il R. decreto 13 aprile 1944, che provvede alla nomina dell'Alto Commissario;

Visto il R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa coi Ministri dell'Interno e della Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo

Articolo unico

Il Sig. Tito Zaniboni cessa dalla carica di Alto Commissario per la epurazione nazionale dal fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ALDISIO - ARANGIO-RUIZ

R. DECRETO 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa col Ministro di Grazia e Giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il Conte Cavaliere Carlo Sforza è nominato Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Salerno, 2 giugno 1944.

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - ARANGIO-RUIZ

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 giugno 1944.

Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

IL PRES. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Primo Ministro Segretario di Stato

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 26 maggio 1944, n. 134 per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B,
Sulla proposta dell'Alto Commissario per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;

Decreta:

Art. 1

L'On. Avv. Mario Berlinguer è nominato Alto Commissario aggiunto per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo.

L'Alto Commissario è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Salerno, 2 giugno 1944.

BADOGLIO

BANDI

BANDO del 22 maggio 1944, n. 24.

Cambiamento di denominazione del Tribunale Militare Territoriale di Guerra di Cosenza.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli artt. 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943, col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura penale militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando 9 giugno 1943 sull'istituzione del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza;

Visti il bando n. 211 del 25 agosto 1943 ed il bando n. 22 del 4 marzo 1944 sulla competenza ed il funzionamento del tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza;

Ordiniamo:

Art. 1

Il tribunale militare territoriale di guerra di Cosenza con sede in Catanzaro assume la denominazione di « Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ».

Art. 2

Il tribunale militare territoriale di guerra della Calabria ha sede in Catanzaro.

Art. 3

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Dal Comando Supremo, 22 maggio 1944.

MESSE

BANDO del 23 maggio 1944, n. 25

Istituzione in Catania di una Sezione Autonoma del Tribunale Militare di Guerra della Sicilia.

NOI MARESCIALLO D'ITALIA
GIOVANNI MESSE
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visto l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario militare di guerra approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Visti gli articoli 17 e 20 del codice penale militare di guerra;

Visto il bando n. 6 del 1° ottobre 1943 col quale si delega al Capo di Stato Maggiore Generale il potere di emanare bandi in materia attinente alla Legge ed alla procedura militare di guerra nonchè agli ordinamenti militari di guerra;

Visto il bando n. 18 del 1° febbraio 1944 concernente l'istituzione del tribunale militare di guerra della Sicilia;

Ordiniamo:

Art. 1

E' istituita, con sede in Catania, una sezione autonoma del tribunale militare di guerra della Sicilia.

Tale sezione esercita la propria giurisdizione sul territorio delle provincie di Messina, Catania, Siracusa, Ragusa ed Enna.

Art. 2

La sezione di cui al precedente articolo giudica anche quale tribunale militare territoriale di guerra.

La sezione stessa pertanto ha la cognizione dei reati commessi sia da militari e persone previsti dall'articolo 251 del codice penale militare di guerra sia da militari e persone previsti dall'art. 252 dello stesso codice.

Art. 3

Le funzioni di presidente presso la sezione di cui all'art. 1 sono esercitate da un ufficiale del Regio Esercito avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Art. 4

Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare - categoria magistrati - avente grado di colonnello o di tenente colonnello.

Esso è coadiuvato da tre o più sostituti procuratori militari.

Art. 5

Le funzioni di giudice relatore sono esercitate da uno o due ufficiali del corpo della giustizia militare - categoria magistrati.

Art. 6

Le funzioni di cancelliere sono esercitate da un ufficiale del corpo della giustizia militare - categoria cancellieri - avente grado non superiore a capitano.

Esso è coadiuvato da due o più cancellieri.

Art. 7

I processi pendenti alla data della entrata in vigore del presente bando presso il tribunale militare di guerra della Sicilia restano di competenza dello stesso.

Art. 8

Per quanto altro non previsto dal presente bando si applicano tutte le disposizioni in vigore per i tribunali militari di guerra.

Art. 9

Il presente bando entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Dal Comando Supremo, 23 maggio 1944.

MESSE

Disposizioni e Comunicati del Governo Militare Alleato

Io, Generale di Brigata Maurice Stanley Lush, C.B.E., M. C., Commissario Esecutivo, con la presente ordino che i decreti sottoindicati divengano operativi ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio occupato dalla data sotto la quale il Prefetto di ciascuna Provincia riceve dalla Commissione Alleata di Controllo l'esemplare della presente Gazzetta Ufficiale.

In data 1 giugno 1944.

M. S. LUSH
GENERALE DI BRIGATA
Commissario Esecutivo
per il Commissario Capo

R. DECRETO-LEGGE 3 aprile 1944, n. 95

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 5-4-1944.

Norme per la limitazione del consumo della energia elettrica.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario dello « Istituto Nazionale delle Assicurazioni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « Alleanza ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « La Preservatrice ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società « Assicurazioni Generali di Trieste e Venezia ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni e Riassicurazioni « L'Italica ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società di Assicurazioni « L'Anonima Infortuni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società « L'Assicuratrice Italiana ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Società Mutua «Assicuratrice Cotoni ».

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 17-5-1944.

Nomina del Commissario della Compagnia di Assicurazioni « Riunione Adriatica di Sicurtà ».

R. DECRETO-LEGGE 6 aprile 1944, n. 123

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Disposizioni provvisorie per le ammissioni all'Albo degli Appaltatori delle Imposte di Consumo.

DECRETO INTERMINISTERIALE 19 aprile 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Estensione della indennità di disagiata residenza al personale degli Uffici giudiziari della Sardegna sfollati in sedi disagiate.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1944

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10-5-1944.

Scioglimento dei Comitati provinciali per la caccia.

R. DECRETO-LEGGE 12 aprile 1944, n. 128

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 13-5-1944.

Liquidazione lavori per conto dello Stato. Modifica all'art. 19 del R. Decreto-Legge 8 febbraio 1923, n. 422.

R. DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1943, n. 25/B;

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5/B del 18-12-1943

Facilitazioni per la fusione, concentrazione e trasformazione di società.

TESTA DOMENICO, *gerente*

Linotipografia M. Spadafora - Salerno